



COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO

N. 2/2013 Reg. Ordin.

**OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DEPOSITATI/ABBANDONATI CON
CONSEQUENTE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. PISTA PER
ALPE CUCETTA.**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto l'art. 192 dello stesso decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, il quale prevede che chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Dato atto che con denuncia presentata in data 7/3/2012 alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Ala di Stura e successivo sopralluogo in pari data, si è accertato l'abbandono da parte di ignoti di n. 8 sacchi in plastica contenenti tegole in eternit (rifiuto speciale pericoloso COD CER 170605);

L'abbandono è avvenuto da parte di ignoti sul terreno censito a catasto di questo Comune al Foglio 36 particella 116 che è attraversato dalla strada comunale di accesso all'Alpe Cuccetta e di proprietà accertata del signor GARBOLINO Mauro, nato a Chialamberto (TO) il 20/12/1953 ed ivi residente in Via Mottera n. 11;

Ritenuto, in considerazione della quantità e della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia (tegole in eternit) di disporre entro i termini fissati nel dispositivo della presente ordinanza la rimozione, il recupero e lo smaltimento nei modi di legge, nonché al successivo ripristino dei luoghi;

Accertato, pertanto, che la responsabilità della suddetta condotta è da addebitarsi in solido al proprietario dell'area di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 267/2000

ORDINA

Al Signor **GARBOLINO Mauro**, sopra generalizzato, in qualità di proprietario/obbligato in solido, a **proprie spese e cura**, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti depositati/abbandonati sui fondi di sua proprietà, ed al relativo smaltimento e/o recupero nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Di stabilire che le operazioni di rimozione e smaltimento dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006.

Di dare comunicazione preventiva di inizio operazione di bonifica alla Polizia Municipale e al Comando Corpo Forestale dello Stato di Ala di Stura e di trasmettere, altresì, copia della documentazione comprovante l'avvenuta rimozione e smaltimento dei rifiuti.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art 255, comma III, del D. Lgs. 152/2006.

Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notifica.

Qualora l'interessato non ottemperi spontaneamente entro il termine assegnato con la presente ordinanza, l'ufficio provvederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

INCARICA

La Polizia Municipale ed il Corpo Forestale dello Stato, per quanto di loro competenza, di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Chialamberto li 14/03/2013



IL SINDACO
Giuseppe DRO'